Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2026/0044(COD)

26.6.2026

EMENDAMENTI
35 - 63

Progetto di relazione
Dainius Žalimas
(PE789.976v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Proposta di regolamento
(COM(2026)0069 – 2026/0044(COD))

Emendamento 35
Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche	che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona ***per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona*** sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Or. en

Emendamento 36
Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'UE ospita un'eccezionale diversità di patrimonio culturale, culinario e artigianale locale e regionale, che si rispecchia nelle indicazioni geografiche (IG). Circa l'80 % dei produttori di IG è costituito da piccole e medie imprese, il che rende la protezione delle IG uno strumento essenziale per lo sviluppo rurale e regionale, che consente ai produttori di preservare le conoscenze tradizionali, le competenze e l'occupazione, di sostenere le economie locali e di rafforzare la fiducia dei

consumatori nella qualità e nell'autenticità dei loro prodotti. Le domande di IG dovrebbero essere rese semplici, con procedure prevedibili e tempistiche accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 37
Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le piccole e medie imprese, le microimprese, le cooperative, i gruppi di produttori e i produttori artigianali sono tra i principali beneficiari delle indicazioni geografiche. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe pertanto tenere conto delle loro specifiche capacità amministrative e agevolare la loro effettiva partecipazione alle procedure stabilite nell'ambito del sistema dell'atto di Ginevra.

Or. en

Emendamento 38
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno operare una distinzione tra due tipi di ***modifiche. Per quanto riguarda le modifiche del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica*** di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di un'indicazione geografica, protette a norma del	(7) È opportuno operare una distinzione tra due tipi di ***emendamenti del disciplinare*** di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di un'indicazione geografica, protette ***nel sistema dell'Unione*** a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE)

regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411***, trattandosi di elementi costitutivi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di chiedere*** la modifica ***della*** corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica ***iscritta nel registro internazionale, una volta approvata la modifica*** nel sistema dell'Unione.

2023/2411 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono comportare*** la modifica ***di una*** corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica ***registrata a norma dell'atto di Ginevra. Il primo tipo di emendamento è quello che comporta una discrepanza sostanziale nella corrispondenza tra le indicazioni geografiche registrate nel sistema dell'atto di Ginevra e quelle registrate*** nel sistema dell'Unione. ***L'emendamento del nome e l'emendamento della classificazione del prodotto che comporta una modifica del tipo di prodotto a norma dell'atto di Ginevra dovrebbero essere considerati emendamenti di questo tipo, al fine di mantenere la corrispondenza tra l'indicazione geografica protetta in conformità del diritto dell'Unione e la relativa indicazione geografica registrata nell'atto di Ginevra.***

Or. en

Emendamento 39
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno operare una distinzione tra due tipi di modifiche. Per quanto riguarda le modifiche del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di un'indicazione geografica, protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, ***trattandosi di*** elementi costitutivi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di chiedere la modifica della ***corrispondente*** denominazione di origine o indicazione	(7) È opportuno operare una distinzione tra due tipi di modifiche. Per quanto riguarda le modifiche del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di un'indicazione geografica, protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, ***tali elementi dovrebbero essere considerati*** elementi costitutivi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra***. In particolare, la zona geografica determina la zona a partire dalla quale i produttori possono***

geografica iscritta nel registro internazionale, ***una volta approvata la modifica nel sistema*** dell'Unione.	***legittimamente utilizzare la denominazione protetta. Pertanto, qualora tali elementi siano stati modificati a norma del diritto dell'Unione***, la Commissione ***o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio,*** dovrebbe avere l'obbligo di chiedere la ***corrispondente*** modifica della denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, ***al fine di garantire la piena corrispondenza tra la protezione concessa a norma del diritto*** dell'Unione ***e la registrazione internazionale***.

Or. en

Emendamento 40
David Cormand

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) è opportuno ricordare che le piccole e medie imprese, le microimprese, le cooperative, i gruppi di produttori e i produttori artigianali sono tra i principali beneficiari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto tenere conto delle loro specifiche capacità amministrative e agevolare la loro effettiva partecipazione alle procedure stabilite nell'ambito del sistema dell'atto di Ginevra.

Or. en

Emendamento 41
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Le informazioni*** riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche ***[della*** denominazione di origine ***o dell'indicazione*** geografica***] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel*** sistema ***dell'atto di Ginevra***. La domanda di modifica di ***tali elementi della*** denominazione di origine o ***dell'indicazione*** geografica iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della denominazione di origine o ***dell'indicazione*** geografica, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.	(8) ***Il secondo tipo di emendamenti è costituito da quelli che non comportano necessariamente una discrepanza sostanziale nella corrispondenza tra le indicazioni geografiche registrate a norma del sistema dell'atto di Ginevra e le indicazioni geografiche protette a norma del sistema dell'Unione. L'emendamento della zona geografica o degli elementi*** riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche ***del disciplinare di una*** denominazione di origine ***protetta o di un'indicazione*** geografica ***protetta o di un'indicazione geografica a norma del*** sistema ***dell'Unione dovrebbe essere considerato un emendamento di questo tipo***. La domanda di modifica di ***una*** denominazione di origine o ***di un'indicazione*** geografica iscritta nel registro internazionale ***a seguito dell'emendamento di tali elementi adottato nel sistema dell'Unione*** dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della ***pertinente*** denominazione di origine o ***indicazione*** geografica ***registrata nell'atto di Ginevra***, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.

Or. en

Emendamento 42
David Cormand

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche [della denominazione di origine o dell'indicazione geografica] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche	(8) Le informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche [della denominazione di origine o dell'indicazione geografica] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

nel sistema dell'atto di Ginevra. La domanda di modifica di tali elementi della denominazione di origine o dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.	nel sistema dell'atto di Ginevra. La domanda di modifica di tali elementi della denominazione di origine o dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, ***consultando debitamente i gruppi di produttori e i produttori artigianali interessati in merito all'impatto della modifica di tali elementi sul carattere distintivo e sulla commercializzazione dei prodotti, e*** una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 43
Mario Furore

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Le informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche [della denominazione di origine o dell'indicazione geografica] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra***. La domanda di modifica di tali elementi della denominazione di*** origine ***o dell'indicazione*** geografica ***iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine*** della denominazione ***di origine o dell'indicazione geografica, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione***.	(8) Le informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche [della denominazione di origine o dell'indicazione geografica] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra***; le modifiche relative a tali informazioni, qualora abbiano un impatto sostanziale sul legame tra il prodotto e la sua*** origine geografica***, sul carattere distintivo*** della denominazione ***protetta o sulle condizioni alle quali è stata concessa la protezione, dovrebbero essere oggetto di ulteriore considerazione nell'attuazione del presente regolamento***.
	Or. en

Emendamento 44

Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È opportuno incoraggiare ulteriori passi verso l'adesione di paesi terzi all'atto di Ginevra nel quadro delle relazioni esterne dell'UE e dei dialoghi commerciali con i paesi terzi e un sostegno specifico dovrebbe contribuire alle iniziative promozionali e di cooperazione tecnica dell'OMPI.

Or. en

Emendamento 45
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Per mantenere la coerenza tra la protezione di un'indicazione geografica a norma del diritto dell'Unione e il suo status nel registro internazionale, la Commissione o, se del caso, l'Ufficio, dovrebbe presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, senza indebito ritardo una volta approvata la corrispondente modifica nel diritto dell'Unione. Una discrepanza prolungata tra i due sistemi genera incertezza giuridica per i beneficiari e per gli operatori economici interessati e può compromettere l'efficacia della protezione internazionale dell'indicazione geografica nei mercati dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 46
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) Qualora, a seguito di una domanda di uno Stato membro a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio decida di non presentare una domanda di modifica all'Ufficio internazionale, dovrebbe informare per iscritto, senza indebito ritardo, lo Stato membro interessato dei motivi di tale decisione.

Or. en

Emendamento 47
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Qualora, a norma dell'articolo 12 bis, eserciti il potere di subentrare all'Ufficio a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione dovrebbe indicare i motivi della sua decisione e informarne gli Stati membri senza indebito ritardo, al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto nelle procedure relative alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Or. en

Emendamento 48

Leire Pajín

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La rapida crescita dei mercati online e del commercio elettronico transfrontaliero ha introdotto sfide in materia di applicazione delle norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche. I quadri esistenti in materia di indicazioni geografiche dovrebbero prendere in considerazione mezzi adeguati per affrontare il crescente rischio di frodi online, compreso un sistema di allerta online sui nomi di dominio.

Or. en

Emendamento 49
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica del nome, della classificazione del prodotto o della zona geografica di denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, ***presenta*** all'Ufficio internazionale le domande di modifica del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica:	1. A seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica del nome, della classificazione del prodotto o della zona geografica di denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, ***sottopone*** all'Ufficio internazionale le domande di modifica del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica:

Or. en

Emendamento 50
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può ***presentare*** all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).***;***	2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può ***sottoporre*** all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). ***Qualora, a seguito di una domanda di uno Stato membro a norma del presente paragrafo, la Commissione o l'Ufficio decida di non presentare una domanda di modifica all'Ufficio internazionale, informa per iscritto, senza indebito ritardo, lo Stato membro interessato dei motivi di tale decisione.***

Or. en

Emendamento 51

Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)***;***	2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)***, in particolare se tali modifiche sono suscettibili di avere un impatto sul legame tra il prodotto e la sua origine geografica, sulle condizioni alle quali è stata concessa la protezione o sull'ambito di applicazione della protezione accordata alla denominazione di origine o all'indicazione geografica interessata***.

Or. en

Emendamento 52
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753

Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, informa senza indebito ritardo lo Stato membro di origine della presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda di modifica a norma del presente articolo e dell'esito di tale procedura, compreso l'eventuale rifiuto notificato da una parte contraente dell'atto di Ginevra.

Or. en

Emendamento 53
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2.1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) è aggiunto il seguente articolo 2.1:
	Articolo 2.1 – Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche
	All'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione o l'Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("Ufficio internazionale") le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione e relative a prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di

Ginevra.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) 2019/1753 è stato adottato quando le notifiche dell'UE all'Ufficio internazionale dell'OMPI si basavano sulla trasmissione di fascicoli (moduli 1, 2, 6, 11, ecc.). Ora, attraverso la piattaforma eLisbon dell'OMPI, gli Stati membri caricano documenti e la Commissione li verifica e li invia per via elettronica in qualità di autorità competente dell'UE. La presentazione a norma dell'articolo 2 del regolamento e dell'articolo 3 dell'atto di Ginevra è quindi tempestiva. Si propone pertanto di sopprimere l'espressione "a intervalli regolari" o di sostituirla come nell'emendamento.

Emendamento 54
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale	Modifiche ***e rettifiche*** delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

Or. en

Emendamento 55
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di ***prodotto*** o a una modifica della zona geografica ***delle denominazioni di origine o*** delle indicazioni geografiche iscritte nel registro	1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di ***bene o di beni*** o a una modifica della zona geografica delle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte

internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.***;***

contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. ***La valutazione, la procedura di opposizione e qualsiasi decisione di rifiuto della protezione si limitano agli effetti derivanti dalla modifica in questione e non comportano un nuovo esame degli elementi della registrazione internazionale che non sono interessati da tale modifica.***

Or. en

Emendamento 56
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di prodotto o a una modifica della zona geografica delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.***;***	1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di prodotto o a una modifica della zona geografica ***riguardante le informazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune*** delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Motivazione

Ricordando le nostre osservazioni sul considerando 7 (la modifica della zona geografica non può comportare un rifiuto a norma del regolamento di esecuzione comune di Lisbona), la modifica dei requisiti di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), può comportare un rifiuto una volta che la regola 15, paragrafo 1, punti da vii) a ix) modificata entrerà in vigore il 1° luglio 2026. La Commissione ha sostenuto la regola 5, paragrafo 3, lettera b) (prova del legame ambientale), in particolare per le parti contraenti non appartenenti all'UE. Il divario tra gli articoli 2 bis e 7 bis tratta in modo diverso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'UE: un esempio di discriminazione alla rovescia. Di qui la mia proposta di modifica dell'articolo 7 bis.

Emendamento 57
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio può applicare, se del caso, mutatis mutandis, la procedura di cui agli articoli da 4 a 7 con riferimento a:
	a) una modifica, notificata a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, delle informazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1;o
	b) una rettifica, notificata a norma della regola 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e per la quale la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro.

La valutazione, la procedura di opposizione e qualsiasi decisione di rifiuto della protezione di cui al presente paragrafo si limitano agli effetti derivanti dalla modifica o dalla rettifica in questione e non comportano un nuovo esame degli elementi della registrazione internazionale che non sono interessati da tale modifica o da tale rettifica.

Or. en

Emendamento 58
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Se le modifiche riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale possono avere un impatto sul legame tra il prodotto e la sua origine geografica o alterare in altro modo elementi pertinenti alla protezione concessa nell'Unione, la Commissione o, se del caso, l'Ufficio può applicare, mutatis mutandis, gli articoli da 4 a 7.

Or. en

Emendamento 59
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma degli articoli 7 e 7 bis si applicano fatte salve altre	*(Non concerne la versione italiana)*

disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all'etichettatura dei prodotti alimentari.

Or. en

Emendamento 60
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora, a norma del primo comma, eserciti il potere di subentrare all'Ufficio a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione indica i motivi della sua decisione e ne informa gli Stati membri senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 61
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 14.2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) è aggiunto il seguente articolo 14.2:
	14.Contributo finanziario speciale
	[...]
	(2) Al fine di promuovere l'atto di Ginevra, l'Unione fornisce un contributo finanziario all'Ufficio internazionale

dell'OMPI attraverso l'istituzione, in seno all'OMPI, di un fondo fiduciario dedicato a titolo del bilancio annuale dell'Unione, definendo nel contempo le priorità per le iniziative promozionali e di cooperazione tecnica da attuare.

Or. en

Motivazione

Si propone la creazione di un fondo fiduciario mediante il quale la Commissione, a nome dell'UE, fornisca ogni anno all'Ufficio internazionale dell'OMPI risorse finanziarie per attività di cooperazione e promozione relative all'Atto di Ginevra. Tale fondo fiduciario consentirebbe di destinare le risorse finanziarie dedicate a un obiettivo chiaramente definito, come sopra indicato.

Emendamento 62
Mario Mantovani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Articolo 16 –Monitoraggio e riesame
	Ogni due anni, la Commissione valuta la partecipazione dell'Unione all'Atto di Ginevra e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni.La valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
	a) il numero di indicazioni geografiche che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione e per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale e i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti;
	b) l'evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all'Atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, anche finanziando le iniziative di cooperazione e promozione dell'Ufficio internazionale

dell'OMPI di cui all'articolo 23 dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, nonché l'impatto dello stato attuale del diritto dell'Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell'Atto di Ginevra di attirare paesi terzi;

c) il numero e il tipo di indicazioni geografiche di paesi terzi che sono state respinte dall'Unione.

Or. en

Motivazione

Sulla base del considerando 18 del regolamento (UE) 2019/1753 e della nostra proposta di modifica dell'articolo 14 (vedi sopra), anche l'articolo 16 dovrebbe essere aggiornato. Riteniamo che si tratti di un'opportunità per aggiornare il regolamento, non solo a fini di adeguamento alla prossima revisione del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra. In effetti, la Commissione stessa ha proposto di modificare l'articolo 12, paragrafo 5, attraverso il riesame in corso, trattando l'esercizio come un'opportunità piuttosto che come un mero obbligo legato al riesame.

Emendamento 63
Juan Carlos Girauta Vidal, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en